

CIRCOLARE IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE CONCERNENTE IL REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con il Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 25 agosto 2009, sono state approvate le “*Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)*”, di seguito indicato come “Reg.” che costituiscono, insieme alle norme nazionali, il recepimento della Direttiva europea 2002/91/CE sul calcolo delle prestazioni e la certificazione energetica degli edifici.

Il Reg. contiene indicazioni specifiche per l’attuazione in Provincia della Direttiva sopra citata e prevede inoltre una serie di misure attuative che saranno approvate con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale.

Di seguito, si riportano alcune considerazioni sugli aspetti più innovativi recepiti dalla nuova disciplina provinciale, come risulta dal Reg.; per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento provinciale, vige la normativa nazionale contenuta prevalentemente nelle seguenti norme:

- Legge 10/91
- D.Lgs. 192/2005
- D.Lgs. 311/2006
- D.Lgs. 115/2008
- D.P.R. 59/2009
- Decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali 2009”

Art. 1 - Finalità

Gli aspetti salienti trattati dal Reg. sono:

- la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
- i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
- la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;

Art. 2 - Omissis

Art. 3 - Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso secondo il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Il Reg. prevede però alcuni casi di esclusione dell'applicazione in ragione del valore storico-artistico o tradizionale nonché delle modalità d'uso.

Art. 4 - Requisiti di prestazione energetica e Allegato A

I requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare sono riportati nell'Allegato A del Reg.. L'Allegato A si applica nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione totale dell'intero edificio.

I requisiti di prestazione energetica sopra richiamati trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal 1 Novembre 2009 (comma 1, art. 13 Reg.).

Sono previste inoltre prestazioni semplificate, da individuare con una deliberazione della Giunta provinciale, nei casi di:

- a) ristrutturazione totale di una o più unità immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento;
- b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.

Le prescrizioni semplificate per gli edifici esistenti sopra richiamate trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta deliberazione (comma 2, art. 13 Reg.).

Il primo periodo del comma 6 recita che *"Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attività ovvero all'atto dell'approvazione del progetto ove sia richiesto l'accertamento di conformità urbanistica."*

Alla luce del successivo periodo, *"Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'articolo 6, comma 1, (il fabbisogno specifico globale di energia primaria EP_{gl}, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale EP_r e per la produzione di acqua calda per uso igienico – sanitario EP_{acs}, la stima delle emissioni di CO₂ e la classe energetica di appartenenza N.d.R.) con le modalità previste*

dalla medesima deliberazione.”, si evince che la relazione citata è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91.

E’ opportuno ricordare che la relazione deve contenere i dati relativi al rispetto dei requisiti minimi previsti dal Reg., dal D.Lgs 192/05 e 311/06 nonché dal DPR 59/09.

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all’Allegato A:

Si riportano in sintesi i principali punti contenuti nell’Allegato A al Reg..

In attesa che vengano emanate le norme tecniche relative ai fabbisogni per l’illuminazione e la climatizzazione estiva, il fabbisogno di energia primaria dell’edificio EP_{gt} è calcolato come somma del fabbisogno di energia per riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, ossia:

$$EP_{gt} = EP_r + EP_{acs}$$

Per gli interventi che rientrano nei seguenti casi:

- edifici di nuova costruzione
- edifici esistenti:
 - sostituzione edilizia
 - demolizione e ricostruzione
 - ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo
 - ristrutturazione totale dell’intero edificio

si richiede che la prestazione energetica minima sia pari a:

	Energia per riscaldamento EP_r	Energia per acqua calda sanitaria EP_{acs}	Energia totale EP_{gt}
Edifici residenziali	kWh/m ² 45	kWh/m ² 18	kWh/m ² 60
Edifici non residenziali	kWh/m ³ 13	kWh/m ³ 5	kWh/m ³ 17

Il valore da rispettare è quello dell’energia totale.

I calcoli per ricavare i valori di energia per riscaldamento e per acqua calda sanitaria vanno effettuati con riferimento ai Gradi Giorno del comune di Trento; la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, dovrà comunque riportare anche l’indicazione sul consumo energetico EP_{gt} riferito al comune di ubicazione dell’edificio.

Classificazione energetica degli edifici

La graduazione dei valori di prestazione energetica (EP_{gl}) consente di classificare gli edifici secondo la scala alfabetica riportata nelle tabelle n. 3 e n. 4 dell'allegato A, rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali.

Tab. 3 – Edifici residenziali

kWh/m ² anno	EP_r	EP_{acs}	EP_{gl}
CLASSE A+	≤ 22	≤ 9	≤ 30
CLASSE A	≤ 22	≤ 18	≤ 40
CLASSE B+	≤ 35	≤ 18	≤ 50
CLASSE B	≤ 45	≤ 18	≤ 60
CLASSE C+	≤ 60	≤ 21	≤ 80
CLASSE C	≤ 100	≤ 21	≤ 120
CLASSE D	≤ 155	≤ 24	≤ 180
CLASSE E	≤ 195	≤ 30	≤ 225
CLASSE F	≤ 230	≤ 36	≤ 270
CLASSE G	> 230	> 36	> 270

Tab. 4 – Edifici non residenziali

kWh/m ³ anno	EP_r	EP_{acs}	EP_{gl}
CLASSE A+	≤ 6	≤ 3	≤ 9
CLASSE A	≤ 6	≤ 5	≤ 11
CLASSE B+	≤ 9	≤ 5	≤ 14
CLASSE B	≤ 13	≤ 5	≤ 17
CLASSE C+	≤ 17	≤ 6	≤ 23
CLASSE C	≤ 29	≤ 6	≤ 34
CLASSE D	≤ 44	≤ 7	≤ 51
CLASSE E	≤ 56	≤ 9	≤ 64
CLASSE F	≤ 65	≤ 10	≤ 77
CLASSE G	> 65	> 10	> 77

Art. 5 - Interventi soggetti a certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

Ai sensi della normativa statale, la certificazione energetica è obbligatoria anche nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Art. 6 - Attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica (ACE) è compilato e asseverato da un soggetto certificatore, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Sempre con deliberazione della Giunta provinciale, sarà adottato un modello di ACE che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- fabbisogno specifico globale di energia primaria EP_{gl} ;
- fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale EP_r e per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario EP_{acs} ;
- stima delle emissioni di CO_2
- la classe energetica di appartenenza.

L'ACE è trasmesso in copia al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

L'ACE ha una validità di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

Secondo l'art. 84 della LP 1/08, in caso di mancata trasmissione della certificazione, la dichiarazione di fine lavori è inefficace; ai sensi dell'art. 91 LP 1/08 "Vigilanza sull'attività di certificazione", l'agenzia provinciale per l'energia vigila sull'attività di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni rilasciate ed eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in quanto compatibili con questo capo. La vigilanza è effettuata anche mediante accertamenti e ispezioni in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori".

Art. 7 - Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

Le certificazioni energetiche sono rilasciate da soggetti specificatamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con l'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n° 2446 del 16 ottobre 2009.

Gli organismi riconosciuti svolgono principalmente le seguenti funzioni e attività:

- *accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;*
- *controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;*
- *gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto all'articolo 8;*
- *promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati.*

Art. 8 - Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

L'elenco dei soggetti certificatori abilitati è gestito dall'organismo di abilitazione in conformità all'Allegato E alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- uno dei seguenti **titoli di studio**:
 - ✓ diploma di laurea o laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale
 - ✓ diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale
- un'adeguata **competenza** comprovata, alternativamente, da:
 - ✓ esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
 - progettazione dell'isolamento termico degli edifici
 - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva
 - gestione energetica di edifici ed impianti
 - certificazioni e diagnosi energetiche
 - ✓ frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici.

Possono essere iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti sopra elencati, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

- gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici abilitati
- i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto

dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui sopra

- gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo, sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui sopra.

Art. 9 - Omissis

Art. 10 - Vigilanza

L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, comunicandò gli esiti degli accertamenti all'organismo di abilitazione nonché ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato.

Art. 11 – Targa energetica

Conseguentemente all'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 13, per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica; è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia.

Art. 12 - Omissis

Art. 13 - Disposizioni transitorie e allegato B

I requisiti di prestazione energetica di cui al comma 1 dell'art. 4 trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal 1 Novembre 2009 .

Le prescrizioni semplificate per gli edifici esistenti di cui al comma 2 dell'art. 4 trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta deliberazione.

Tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013.

L'attestato di **qualificazione** energetica precedentemente redatto ai sensi delle norme nazionali e degli indirizzi provinciali vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi del regolamento, purché integrato da un certificatore abilitato con l'indicazione della classe energetica.

L'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica fissata dalla Provincia di Trento e quella di Bolzano (CasaClima), in questo caso tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria e del rendimento dell'impianto. Nella seconda colonna della tabella è riportata una graduazione in funzione della "Premialità urbanistica" per incentivare e diffondere tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'articolo 86 della L. P. n. 1/2008.

Comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo il presente regolamento e quella prevista dalla Provincia autonoma di Bolzano				
tipologia edificio	PREMIALITA' URBANISTICA	kWh/mq	Provincia autonoma di Trento	CasaClima
edifici nuovi	max	≤30	A+	Gold
	med	≤40	A	A ₄₀
	min	≤50	B+	A ₅₀
	obbligatorio	≤60	B	B ₆₀
edifici esistenti	event. X saliti di classe	≤80	C+	B ₈₀
		≤120	C	C-D
		≤180	D	E
		≤225	E	F
		≤270	F	G
		>270	G	

Nota bene: nel caso di CasaClima, il consumo va calcolato tenendo conto anche delle prestazioni relative al riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e al rendimento dell'impianto.

Siti Utili:

- <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/normativa.htm>
- <http://www.cti2000.it/>
- <http://energia.provincia.tn.it/>

- Lorenzo Dellai -

